

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA COMMISSIONE VALANGHE E CATASTROFI

IL MUNICIPIO DI LAVIZZARA

valendosi della facoltà concessagli dagli art. 107 LOC e 57 del Regolamento comunale, nonché degli art. 3 e 14 della Legge per lo stato di necessità e dall'art. 2 del Regolamento del Consorzio Protezione Civile Locarno e Vallemaggia.

ordina

Art. 1 – Scopo

La Commissione valanghe e catastrofi è una Commissione permanente che ha lo scopo di prevenire situazioni di pericolo e di coordinare in caso di necessità.

Art. 2 – Compiti

La Commissione, riservate le competenze del Municipio (art. 107 lett. b LOC e art. 109), del Sindaco (art. 118 cpv 3 LOC), dei singoli municipali (art. 121 LOC e 57 del Regolamento comunale) e degli enti statali superiori, si occupa di tutti gli aspetti relativi alla prevenzione delle situazioni di pericolo, dell'organizzazione dell'intervento in caso di necessità e dell'elaborazione di proposte e organigrammi d'intervento.

L'attenzione è rivolta prioritariamente alla sicurezza dei nuclei abitati del Comune di Lavizzara e delle relative strade di accesso, all'elaborazione dei piani di evacuazione, al loro aggiornamento, alla tenuta a giorno dei mezzi d'intervento disponibili e i loro tempi d'impiego.

Essa può promuovere e coordinare esercitazioni di soccorso congiunte tra i singoli Enti.

Art. 3 – Eccezioni

L'emanazione di direttive ad enti o società che rispondono per la sicurezza di persone o cose in virtù di una loro specifica responsabilità (Autorità militari, Imprese di trasporto, Sezione strade cantonali e nazionali, Stato, ecc..) non rientra nel campo delle attività della Commissione.

Art. 4 – Nomina della Commissione

La Commissione viene nominata dal Municipio ogni quattro anni, conformemente all'art. 28 cpv c del Regolamento comunale.

Nella designazione dei membri va tenuto conto della competenza o della loro appartenenza a Enti o Organizzazioni chiamati ad affrontare situazioni d'emergenza o di soccorso.

Art. 5 – Composizione

Fanno parte della Commissione:

Il Sindaco del Comune di Lavizzara;
Il Capo dicastero della polizia e sicurezza;
Un funzionario della cancelleria comunale per la direzione dei compiti amministrativi;
Il capo servizio esterno comunale;
Il comandante del Corpo Pompieri di Lavizzara;
Il forestale di Settore;
Un membro della Sezione Samaritani Lavizzara;
Due membri della Colonna di Soccorso;
Un membro del Consorzio Protezione Civile Locarno e Vallemaggia
Un membro del Consorzio Ambulanza Locarno e Valli.

Enti pubblici di supporto e di intervento:

Gruppo cantonale valanghe;
Polizia cantonale;
Ufficio strade cantonali;
Rega / CAS Ticino.

Nella designazione dei membri che rappresentano le citate organizzazioni, si considerano le indicazioni che le stesse forniscono.

I membri della Commissione che partecipano ai lavori quali rappresentanti, chiariscono all'interno della loro organizzazione la misura nella quale sono autorizzati a coinvolgere la stessa.

Art. 6 – Supporto

A seconda della necessità, la Commissione può consultare altre persone o rappresentanti di Enti pubblici o privati.

Art. 7 – Convocazione della Commissione

La Commissione viene convocata dal presidente al minimo una volta all'anno, in autunno, allo scopo di verificare la prontezza dell'organizzazione e di tutti i documenti necessari.

Sia il Municipio, sia il presidente, la possono inoltre convocare quando lo ritengono necessario.

Art. 8 – Rapporto con il Municipio

Il presidente dà annualmente scarico al Municipio dell'attività svolta e formula eventuali proposte atte a migliorare la funzionalità e la prontezza d'intervento.

Art. 9 – Amministrazione

Per i lavori amministrativi, il presidente ed il coordinatore responsabile della Commissione, possono far capo alla cancelleria comunale.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il Municipio statuisce su quanto non previsto dalla presente Ordinanza. La presente Ordinanza, approvata dal Municipio di Lavizzara con risoluzione no. 29/2005 del 17 gennaio 2005, entra in vigore e abroga ogni precedente disposizione in materia, appena trascorso infruttuoso il termine di pubblicazione.

Art. 11 - Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (15 giorni).

IL MUNICIPIO DI LAVIZZARA

Lavizzara, 26 aprile 2010